

I risultati delle deliberazioni del Comitato sono comunicati dalla Commissione al Consiglio o al Comitato di gestione, a loro richiesta.

Articolo 9

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del Trattato, i membri del Comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono veruti a conoscenza attraverso i lavori del Comitato, quando la Commissione abbia comunicato a quest'ultimo che il parere richiesto riguarda una questione a carattere riservato.

In tal caso soltanto i membri del Comitato ed i rappresentanti della Commissione assistono alle riunioni.

Articolo 10

La presente decisione potrà essere riveduta dalla Commissione in base all'esperienza acquisita.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1962.

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN

Decisione della Commissione relativa all'istituzione di un Comitato consultivo vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Considerando che la conferenza agricola degli Stati membri, tenutasi a Stresa dal 3 al 12 luglio 1958, ha preso atto con soddisfazione, nel punto V dalla sua risoluzione finale, « dell'intenzione, espressa della Commissione, di mantenere con ... le organizzazioni professionali una stretta e continua collaborazione, in particolare per l'assolvimento dei compiti previsti nella presente risoluzione »;

Considerando che il Comitato economico e sociale, nel parere del 6 maggio 1960, ha richiesto alla Commissione di « associare al funzionamento di ciascun ufficio e di ciascun Fondo, le organizzazioni interessate di produttori, di commercianti, di lavoratori ed i consumatori, al livello della Comunità Economica Europea, in seno ad un Comitato consultivo »;

Considerando che alla Commissione interessa conoscere il parere degli ambienti professionali e dei consumatori sui problemi sollevati dalla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Considerando che tutte le categorie professionali direttamente interessate dall'attuazione di detta organizzazione comune dei mercati ed i consuma-

tori debbono essere in grado di partecipare all'elaborazione dei pareri richiesti dalla Commissione;

Considerando che le associazioni professionali del settore agricolo e alimentare nonché le associazioni di consumatori degli Stati membri hanno costituito delle organizzazioni al livello comunitario,

DECIDE:

Articolo 1

1. Presso la Commissione è istituito un Comitato consultivo vitivinicolo, in appresso denominato « Comitato ».

2. Nel Comitato sono rappresentati i produttori agricoli, le cooperative agricole, le industrie agricole e alimentari, i commercianti di prodotti agricoli ed alimentari, i lavoratori del settore agricolo e di quello alimentare, nonché i consumatori.

Articolo 2

Il Comitato può essere consultato dalla Commissione su tutti i problemi concernenti l'applicazione del regolamento n. 24 del Consiglio, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare sulle misure che la Commissione è indotta ad adottare nel quadro di detto regolamento.

Il Presidente del Comitato può segnalare alla Commissione l'opportunità di consultare il Comitato su questioni che rientrano nella competenza di quest'ultimo e sulle quali il parere non sia stato richiesto. In particolare, il Presidente inizia la procedura di consultazione su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate.

Articolo 3

1. Il Comitato è composto da dodici membri titolari e da un numero uguale di membri supplenti.

2. I seggi sono attribuiti come segue:

quattro ai viticoltori;

due alle cooperative di vinificazione ed alle cantine cooperative;

due al commercio di vino;

uno alle industrie di vinificazione;

due ai lavoratori, dei quali:

uno ai lavoratori agricoli,

uno ai lavoratori del settore alimentare;

uno ai consumatori.

Articolo 4

1. I membri titolari del Comitato sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni professionali e di consumatori, più rappresentative delle attività comprese nel quadro dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e costituite al livello della Comunità. Per ogni seggio, le organizzazioni propongono due candidati di nazionalità diversa.

I membri supplenti sono nominati alle stesse condizioni e secondo la stessa procedura seguita per la nomina dei membri titolari.

2. I membri del Comitato restano in carica per un anno durante i primi tre anni, e successivamente per tre anni. Il loro mandato può esser rinnovato. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

3. A titolo d'informazione la Commissione pubblica, nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, l'elenco dei membri.

Articolo 5

Su domanda di una delle categorie economiche rappresentate, il Presidente può invitare ad assistere alle riunioni un rappresentante dell'organismo centrale dal quale dipende la categoria. Il Presidente può inoltre richiedere la presenza, in qualità di esperto, di chiunque abbia una particolare competenza riguardo ad uno dei punti iscritti sull'ordine del giorno,

Gli esperti assistono alle deliberazioni limitatamente alla sola questione che ha motivato la loro presenza.

Articolo 6

I rappresentanti dei servizi della Commissione interessati hanno il diritto di assistere alle riunioni del Comitato.

Articolo 7

1. Il Comitato elegge, ogni anno durante i primi tre anni e successivamente ogni tre anni, un presidente e due vicepresidenti. L'elezione avviene a maggioranza di due terzi dei membri titolari presenti.

2. Il Comitato si riunisce presso la sede della Commissione e su convocazione di questa.

I servizi della Commissione (Direzione generale dell'agricoltura) esercitano le funzioni di segretariato del Comitato.

Articolo 8

Il Comitato delibera sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Le deliberazioni non sono seguite da votazione.

Le opinioni espresse da ciascuna delle categorie economiche rappresentate sono riportate in un processo verbale delle deliberazioni, trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia emesso all'unanimità dal Comitato, questo redige conclusioni comuni, che vengono allegate al processo verbale.

I risultati delle deliberazioni del Comitato sono comunicati dalla Commissione al Consiglio o al Comitato di gestione, a loro richiesta.

Articolo 9

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del Trattato, i membri del Comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del Comitato, quando la Commissione abbia comunicato a quest'ultimo che il parere richiesto riguarda una questione a carattere riservato.

In tal caso soltanto i membri del Comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione assistono alle riunioni.

Articolo 10

La presente decisione potrà essere riveduta dalla Commissione sulla base dell'esperienza acquisita.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1962.

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN
